



COMUNE DI FICARRA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Allegato "A"

REGOLAMENTO PER LE AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI DELL'I.M.U. DELLA TARI ED IMPOSTA PUBBLICITA' CANONE ED OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 2021.

ART. 11, comma 1, della L. R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali

Approvato con deliberazione C.C. n.29 del 09.08.2021

Art.1.Misure straordinarie per IMU valevoli per il solo 2021 finalizzate all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art.11della L.R.n.9/2020

1. È riconosciuta a favore dei proprietari, che siano anche gestori delle attività economiche di cui ai codici ATECO indicati espressamente nei D.P.C.M. disponenti la chiusura delle rispettive attività, un credito di imposta pari alla quota comunale dovuta a titolo di IMU per l'anno 2021 per il cespite immobiliare di cat. A10, C1, C3 e D utilizzato per la suddetta attività;
2. Il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il 30/11/2021, di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il proprietario attesti, sotto la propria responsabilità, che il cespite immobiliare è destinato allo svolgimento dell'attività economica, rimasta sospesa a causa dell'emergenza Covid-19 e che la categoria catastale sia conforme alla destinazione d'uso prevista per l'utilizzo dell'immobile;
3. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2022;
4. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento regionale di cui all'art.11 L.R. n.9/2020–Fondo Perequativo degli Enti locali dovesse essere diverso da quello stabilito nel riparto di cui alla nota prot. n. 7548 del 25.05.2021, la riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Art. 2. Misure straordinarie per TARI valevoli per il solo 2021 finalizzate all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art.11della L.R. n.9/2020

1. Per il solo anno 2021 la tassa è ridotta, con una diminuzione del 50% della tariffa totale, per le seguenti categorie evidenziate di utenze non domestiche, individuate tra quelle indicate a cui è stata imposta la sospensione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del covid-19:

CATEGORIE
N01.Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
N02. Campeggi, distributori carburanti
N03. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie, autobus, autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta
N04. Esposizioni, autosaloni
N05. Alberghi con ristorante, Agriturismo con ristorazione
N06. Alberghi senza ristorante, Agriturismo senza ristorazione
N07. Case di cura e riposo
N08. Uffici e agenzie
N09. Banche, istituti di credito e studi professionali
N10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri benidurevoli
N11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
N12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
N13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
N14. Attività industriali con capannoni di produzione
N15. Attività artigianali di produzione benispecifici
N16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, Agriturismo isolato con ristorazione
N17. Bar, caffè, pasticceria

N18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
N19. Plurilicenze alimentari e/o miste
N20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
N21. Discoteche, night club, sale scommesse
N 22. Bed and Breakfast

2. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2022;
5. *Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nel riparto di cui alla nota prot. n. 7548 del 25.05.2021, la riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.*

Art. 3. Misure straordinarie per COSAP valesvoli per il solo 2021 finalizzate all'utilizzodel Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n.9/2020

1. È riconosciuta a favore dei soggetti passivi di occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento di attività economiche di cui ai codici ATECO, indicati espressamente nei *D.P.C.M. disponibili la chiusura delle rispettive attività, un credito di imposta pari all'importo dovuto a titolo di COSAP per l'anno 2021 per le occupazioni di suolo pubblico relative alle suddette attività;*
2. Il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il 30/11/2021, di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del *D.P.R. 445/2000, in cui il proprietario attesti, sotto la propria responsabilità, che l'occupazione di suolo pubblico è destinata allo svolgimento dell'attività economica, rimasta sospesa a causa dell'emergenza Covid-19;*
3. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2022;
4. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento regionale di cui all'art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali dovesse essere diverso da quello stabilito nel riparto di cui alla nota prot. n. 7548 del 25.05.2021, la riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Art. 4. Misure straordinarie per IMPOSTA PUBBLICITÀ valesvoli per il solo 2021finalizzate all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n.9/2020

1. È riconosciuta a favore dei soggetti passivi dell'imposta di pubblicità un credito di imposta dell'importo dovuto per l'anno 2021 a causa del depotenziamento dell'effetto pubblicitario causato dalla limitata visibilità degli impianti nei periodi di chiusura delle attività economiche e terziarie disposti con D.P.C.M.
2. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2022;

3. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento regionale di cui all'art.11 L.R. n.9/2020–Fondo Perequativo degli Enti locali dovesse essere diverso da quello stabilito nel riparto di cui alla nota prot. n. 7548 del 25.05.2021, la riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Art.5. Condizioni sospensive.

L'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui al presente Regolamento è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento regionale di cui all'art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali e laddove dovesse essere diversa da quello stabilito nel riparto di cui alla nota prot. n. 7548 del 25.05.2021, la riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Art.6. Entrata in vigore.

Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dalla data di emanazione del decreto di effettivo riparto delle somme, assegnate ai sensi del comma 1, art.11 della legge regionale n.9/2011.